



Ministero
dello Sviluppo Economico
GABINETTO DEL MINISTRO

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UDG
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0024788 - 11/11/2010 - USCITA**

ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA
INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ

C.A. DR. ANDREA BIANCHI

E, P.C. AL DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

C.A. DR. GIUSEPPE TRIPOLI

SEDE

Oggetto: Decreto istitutivo di un regime d'aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio di credito.

Si invia, per il seguito di competenza, l'allegato decreto concernente l'argomento indicato in oggetto, firmato dall'On.le Ministro Paolo Romani.

Il Direttore di Gabinetto
(Dott.ssa Rosanna Lanzara)



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Visto l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove è previsto che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il Regolamento (CE) del 15.12.2006, n. 1998/2006, della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

Vista la Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, 2008/C 155/02, pubblicata in G.U.C.E. del 20 giugno 2008;

Visto il Regolamento (CE) generale di esenzione per categoria n. 800/2008 del 6 agosto 2008;

Ritenuto necessario istituire uno specifico regime di aiuto per la concessione di aiuti alle imprese nella forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

DECRETA:

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) "PMI": le imprese di piccola e media dimensione, come definite nell'Allegato I al Regolamento CE n. 800/2008;
- b) "Grandi imprese": le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento CE n. 800/2008;
- c) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

- d) “*Soggetti intermediari*”: le banche di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/93, i confidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni, nonché, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie applicabili, i corrispondenti organismi aventi sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario diverso dall’Italia.

Articolo 2

(*Finalità e forme dell’intervento*)

1. Il presente decreto individua le modalità d’intervento pubblico a sostegno di operazioni di garanzia e di altri strumenti di mitigazione del rischio di credito dirette a favorire l’accesso al credito delle PMI, a fronte della realizzazione dei programmi e attività ammissibili agli aiuti di cui all’ articolo 4.
2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita, nel rispetto delle norme vigenti in materia di intermediazione finanziaria e di aiuti di Stato alle imprese, anche con riferimento ai divieti e limitazioni previsti dalla vigente normativa comunitaria, attraverso le seguenti modalità di intervento:
 - a) costituzione di Fondi pubblici che operano attraverso il rilascio di garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie;
 - b) partecipazione pubblica in operazioni finanziarie proposte, gestite e cofinanziate dai *soggetti intermediari*.

Articolo 3

(*Soggetti beneficiari*)

1. I soggetti beneficiari dell’intervento di cui al presente decreto, fatte salve le esclusioni di cui ai commi 2 e 4, sono le *PMI* operanti in tutti i settori di attività ad eccezione di quelli di cui al comma 3.
2. Dall’ambito di applicazione dell’intervento sono esclusi:
 - a) gli aiuti alle attività connesse all’esportazione, ossia gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione;
 - b) gli aiuti condizionati all’impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
 - c) gli aiuti alle *grandi imprese*.
3. Non sono ammissibili all’intervento le imprese operanti:
 - a) nei settori della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione e gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti alla formazione e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili;
 - b) nella produzione primaria di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca e sviluppo e gli aiuti per la tutela dell’ambiente, gli aiuti alla formazione e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
 - c) nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli, nei seguenti casi:

- i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione;
 - ii) se l'aiuto è connesso all'obbligo di condivisione con i produttori primari;
- d) nel settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;
 - e) nel settore dell'industria siderurgica, limitatamente agli aiuti regionali;
 - f) nel settore della costruzione navale, limitatamente agli aiuti regionali;
 - g) nel settore delle fibre sintetiche, limitatamente agli aiuti regionali;
 - h) in settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi, limitatamente agli aiuti regionali. Tra tali settori specifici non rientrano le attività turistiche.
4. Sono altresì escluse dall'intervento:
- a) le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (cosiddetto "Impegno Deggendorf");
 - b) le imprese in difficoltà come definite dall'articolo 1, par. 7 del Regolamento CE n. 800/2008.

Articolo 4 (Oggetto dell'intervento)

1. Le modalità di intervento di cui all'art. 2, comma 2, possono riguardare le tipologie di programmi e attività ammissibili di cui alle seguenti categorie di aiuti:

- a) aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel Capo II, sezione 1, del Regolamento CE n. 800/2008;
- b) aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel Capo II, sezione 2, del Regolamento CE n. 800/2008;
- c) aiuti all'imprenditoria femminile nei limiti e alle condizioni stabiliti nel Capo II, sezione 3, del Regolamento CE n. 800/2008;
- d) aiuti per la tutela ambientale nei limiti e alle condizioni stabiliti nel Capo II, sezione 4, del Regolamento CE n. 800/2008;
- e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel Capo II, sezione 5, del Regolamento CE n. 800/2008;
- f) aiuti a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel Capo II, sezione 7, del Regolamento CE n. 800/2008;
- g) aiuti alla formazione nei limiti e alle condizioni stabiliti nel Capo II, sezione 8, del Regolamento CE n. 800/2008;
- h) aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili nei limiti e alle condizioni stabiliti nel Capo II, sezione 9, del Regolamento CE n. 800/2008;

2. Gli aiuti di cui al comma 1, ovvero gli aiuti riferiti a tipologie di programmi e attività non rientranti tra quelle elencate sopra, possono essere altresì concessi nei limiti previsti dal Regolamento (CE) 1998/2006.

3. Le spese ammissibili sono quelle previste, con riferimento a ciascuna tipologia di programmi e attività di cui al comma 1, dal Regolamento CE n. 800/2008. Con riferimento ai programmi e alle attività di cui al comma 2, sono escluse le spese relative all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

4. I programmi e le attività di cui al comma 1 devono essere avviati successivamente alla data di presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della domanda di accesso agli interventi di cui al presente decreto.

Articolo 5

(Modalità, condizioni e misura dell'intervento attraverso Fondi pubblici)

1. I Fondi pubblici di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 2, intervengono rilasciando ai *soggetti intermediari* ed a favore dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie, a fronte delle operazioni finanziarie di cui al comma 2, nella misura massima dell'80% del prestito o di altra obbligazione finanziaria sottostante.

2. Le operazioni finanziarie ammissibili all'intervento dei Fondi pubblici devono avere ad oggetto finanziamenti o altri strumenti finanziari:

- a) finalizzati alla copertura finanziaria dei programmi e delle attività di cui all'articolo 4 posti in essere dai soggetti di cui all'articolo 3, nel rispetto dei limiti e delle condizioni richiamati, in relazione a ciascuna tipologia di aiuto, dal Regolamento CE n. 800/2008, ovvero dal Regolamento CE n. 1998/2006 per i programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo 4;
- b) indirizzati ad imprese economicamente e finanziariamente sane, ossia in grado di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni derivanti dall'operazione finanziaria.

3. L'importo garantito non può essere superiore a 2,5 milioni di euro per soggetto beneficiario.

4. La durata della garanzia non potrà essere inferiore a 24 mesi e in ogni caso non potrà avere una durata superiore all'operazione finanziaria che garantisce.

5. L'attivazione della garanzia deve essere contrattualmente subordinata a condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria di fallimento dell'impresa beneficiaria o all'avvio di procedure analoghe.

6. Con apposito provvedimento il *Ministero*, ovvero le altre Amministrazioni di cui all'articolo 10, definiscono, ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, i criteri e le modalità operative per la concessione delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie, i requisiti, soggettivi ed oggettivi, di accesso dei *soggetti intermediari*, le cause di revoca, i criteri per la gestione del Fondo, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni finanziarie.

7. Il *Ministero*, ovvero le altre Amministrazioni di cui all'articolo 10 provvedono ad individuare la modalità di gestione dei Fondi per la concessione di garanzie che potrà eseguirsi attraverso:

- a) l'attribuzione della gestione del Fondo ad un soggetto gestore, scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica;
- b) l'affidamento diretto ad un proprio ente strumentale.

Articolo 6

(Modalità, condizioni e misura dell'intervento attraverso la partecipazione in operazioni finanziarie proposte dai soggetti intermediari)

1. La modalità di intervento di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 2, è attuata attraverso la partecipazione finanziaria del *Ministero*, ovvero delle altre Amministrazioni di cui all'articolo 10,

anche attraverso la sottoscrizione di quote di strumenti di mitigazione del rischio di credito, nelle operazioni finanziarie di cui al comma 2, proposte, cofinanziate e gestite dai *soggetti intermediari*.

2. Le operazioni finanziarie di cui al comma 1, ai fini dell'ammissibilità all'intervento di cui al presente articolo, devono:

- c) essere costituite da un insieme organico di finanziamenti o altri strumenti finanziari da offrire, ai fini della copertura finanziaria dei programmi e delle attività di cui all'articolo 4, ai soggetti di cui all'articolo 3, nel rispetto dei limiti e delle condizioni richiamati, in relazione a ciascuna tipologia di aiuto, dal Regolamento CE n. 800/2008, ovvero dal Regolamento CE n. 1998/2006 per i programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo 4;
- d) essere puntualmente strutturate e delineate nelle modalità della loro durata e realizzazione, con particolare riferimento alle modalità di raccolta, gestione e remunerazione delle risorse finanziarie necessarie e ai criteri di distribuzione del rischio tra i soggetti, pubblici e privati, coinvolti;
- e) essere indirizzati ad imprese economicamente e finanziariamente sane;
- f) assicurare una equa ripartizione del rischio tra tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'ambito dell'operazione medesima.

3. La partecipazione finanziaria da parte del *Ministero* ovvero delle altre Amministrazioni di cui all'articolo 10, nelle operazioni finanziarie di cui ai commi precedenti, ovvero la misura massima della copertura del rischio attivabile attraverso la sottoscrizione, nell'ambito delle medesime operazioni finanziarie, di quote di strumenti di mitigazione del rischio di credito, non può comunque eccedere l'80% dell'importo finanziato.

In ogni caso l'importo garantito non può essere superiore a 2,5 milioni di euro per soggetto beneficiario.

4. Il *Ministero*, ovvero le altre Amministrazioni di cui all'articolo 10 provvedono alla pubblicazione di bandi per la presentazione da parte dei *soggetti intermediari* di proposte relative alla realizzazione delle operazioni finanziarie di cui al comma 2, indicando, al contempo:

- a) gli obiettivi di sviluppo che si intende perseguire;
- b) le finalità specifiche e i relativi programmi di spesa, tra quelli ammissibili, a fronte dei quali i finanziamenti, ovvero altri strumenti finanziari, devono essere concessi alle imprese beneficiarie nell'ambito delle operazioni finanziarie;
- c) l'ammontare delle risorse pubbliche rese disponibili;
- d) i requisiti, soggettivi e oggettivi, richiesti ai *soggetti intermediari* in relazione agli specifici ambiti dell'intervento;
- e) eventuali indicazioni sulle modalità specifiche di realizzazione delle operazioni finanziarie, anche con riferimento allo strumento di mitigazione del rischio di credito da utilizzare;
- f) le procedure e i termini per la presentazione delle proposte da parte dei *soggetti intermediari*;
- g) le modalità e i criteri di valutazione delle proposte, tenuto conto di quanto disposto al comma 5;
- h) le modalità di erogazione delle risorse assegnate alle operazioni finanziarie selezionate;
- i) le modalità con le quali è svolta l'attività di controllo e monitoraggio delle operazioni finanziarie cofinanziate dal *Ministero* ovvero dalle altre Amministrazioni di cui all'articolo 10;
- j) le cause specifiche di revoca per il mancato rispetto delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento delle proposte.

5. I criteri di cui al comma 4, lettera g), sono fissati dal *Ministero* ovvero dalle altre Amministrazioni di cui all'articolo 10, articolando e ponderando i seguenti principi cui la valutazione deve necessariamente conformarsi:

- a) equilibrata ripartizione del rapporto rischio/rendimento tra i soggetti che partecipano all'operazione finanziaria proposta, con particolare riferimento alle risorse pubbliche ad essa destinate;
- b) coerenza dell'operazione finanziaria proposta con le finalità esplicitate nei bandi pubblici;
- c) rapporto tra le risorse pubbliche di cui è richiesto l'impegno nell'operazione finanziaria proposta e l'apporto di risorse private garantito dal *soggetto intermediario*;
- d) adeguatezza della struttura organizzativa del *soggetto intermediario* deputata alla gestione dell'operazione finanziaria, anche in termini di esperienza e professionalità;
- e) volume degli impieghi, articolazione territoriale della struttura organizzativa, tasso di sofferenza sui crediti del *soggetto intermediario*;
- f) impegno da parte del *soggetto intermediario* nell'applicazione delle migliori condizioni di finanziamento alle imprese beneficiarie, anche in termini di tassi di interesse, ulteriori garanzie, soprattutto di natura reale, e commissioni;
- g) validità e l'affidabilità del sistema informativo e di controllo proposto dal *soggetto intermediario* per la corretta gestione dell'operazione finanziaria e sua adeguatezza rispetto alle esigenze di monitoraggio e controllo del *Ministero*;
- h) trasparenza delle informazioni sull'attuazione delle operazioni proposte e sulle imprese beneficiarie;
- i) misura delle commissioni di gestione richieste dal *soggetto intermediario* proponente e prevalenza delle componenti variabile, direttamente correlata al risultato degli investimenti, rispetto alla eventuale componente fissa delle medesime commissioni di gestione;
- j) adeguatezza del sistema dei controlli proposto dal *soggetto intermediario* per la corretta gestione dell'operazione finanziaria.

6. Sulla base degli esiti dell'attività istruttoria e di valutazione viene adottato il decreto di assegnazione delle risorse e stipulata la convenzione tra il *Ministero* ovvero le altre Amministrazioni di cui all'articolo 10, e il *soggetto intermediario* selezionato per la regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Articolo 7

(Modalità di determinazione e misura massima dell'intensità dell'aiuto)

1. L'intensità dell'aiuto a favore delle imprese conseguente all'attuazione dell'intervento di cui al presente decreto, espressa in termini di equivalente sovvenzione lordo, è determinata sulla base dei "premi esenti" di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie 2008/C 155/02 (G.U.C.E. del 20 giugno 2008), ovvero mediante applicazione di una eventuale metodologia di calcolo approvata dalla Commissione europea previa notifica da parte del *Ministero*, come previsto dall'articolo 5 par. 1 lettera c) del Regolamento (CE) n. 800/2008.

2. L'intensità dell'aiuto a favore di ciascuna impresa beneficiaria, determinata sulla base di quanto previsto al comma 1, non può eccedere le soglie previste, in relazione a ciascuna tipologia di aiuti di cui all'articolo 4 del presente provvedimento, dal Regolamento CE n. 800/2008.

3. Con riferimento agli aiuti "de minimis" di cui al comma 2 dell'articolo 4, l'intensità massima dell'aiuto, in termini di equivalente sovvenzione lordo, non può eccedere l'importo di 200.000 euro per ciascuna impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, calcolato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 par. 4 lettera d) del Regolamento (CE) 1998/2006, ovvero mediante applicazione della metodologia di calcolo dell'intensità dell'aiuto di cui al precedente comma 1 approvata dalla

Commissione europea in seguito a notifica da parte del *Ministero* e ove tale possibilità sia prevista dalla relativa autorizzazione.

Articolo 8
(*Cumulo*)

1. L'aiuto concesso alla singola impresa non è cumulabile, in relazione alle stesse spese ammissibili, con altre agevolazioni, incluse quelle concesse a titolo "de minimis", qualora il cumulo comporti il superamento delle soglie previste, in relazione a ciascuna tipologia di aiuti di cui al precedente articolo 4, dal Regolamento CE n 800/2008.

Articolo 9
(*Controllo e monitoraggio*)

1. Il *Ministero* ovvero le altre Amministrazioni di cui al successivo articolo 10, anche avvalendosi, con riferimento al Fondo pubblico di cui all'articolo 5, del soggetto gestore ovvero di un proprio ente strumentale di cui al comma 7 del medesimo articolo 5, provvede al controllo e al monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi realizzati ai sensi del presente decreto, al fine di verificarne lo stato di attuazione sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai *soggetti intermediari*, in conformità con gli obblighi generali di controllo di cui al punto 6 della Comunicazione della Commissione 2008/C 155/02.

Articolo 10
(*Attuazione da parte di altre Amministrazioni*)

1. Le Amministrazioni diverse dal *Ministero* che intendano, per interventi di propria competenza, prevedere specifiche attuazioni per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto, ne danno comunicazione preventiva agli uffici preposti del medesimo *Ministero*, al fine di assicurare gli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi, nonché l'omogenea applicazione sull'intero territorio nazionale di quanto previsto dal presente decreto. I criteri e le modalità per la trasmissione delle predette comunicazioni e quelli relativi agli adempimenti di monitoraggio sono fissati dal *Ministero*.


IL MINISTRO